



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo Ancona "Grazie Tavernelle"

60128 Via G. Verga, 2 Ancona - tel. 071/895208 / fax 071/894019

C.M. ANIC82000A H C.F. 93084540421

E-mail anic82000a@istruzione.it / anic82000a@pec.istruzione.it



REGOLAMENTO PER LA STIPULA DI CONTRATTI DI PRESTAZIONE D'OPERA CON ESPERTI PER PARTICOLARI ATTIVITÀ ED INSEGNAMENTI

Determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del Dirigente scolastico dell'attività negoziale di stipula di contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti (art. 45, comma 2, lett. a) D.I. 28/08/2018, n. 129)

Approvato con delibera n. 14 nella seduta del Consiglio di Istituto dell'11 marzo 2019

Il Consiglio di Istituto

- VISTO** l'articolo 10, comma 8 del decreto legislativo 297 del 16 aprile 1994;
- VISTO** la lettera h) del comma 2 dell'articolo 45 del decreto interministeriale 129/2018: "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 15, n. 107";
- VISTO** il decreto legislativo 165/2001, articolo 7, comma 6;
- VISTA** l'opportunità di conferire al presente atto natura regolatoria e carattere generale;
- RITENUTO** opportuno, per particolari attività di supporto alla didattica, il ricorso a prestazioni di natura temporanea e qualificata tramite incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione;

DELIBERA

di adottare il seguente regolamento per il conferimento di contratti di prestazione d'opera:

Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina, ai sensi della normativa vigente, le modalità ed i criteri per il conferimento di contratti di prestazione d'opera per attività ed insegnamenti che richiedano specifiche e peculiari competenze professionali. Il presente regolamento non si applica ad attività di esperti esterni che si esauriscano in un'unica prestazione o che comportino un onere finanziario fino a trecento euro.

Art. 2 - Requisiti professionali e competenze

Per ciascuna attività o progetto per il cui svolgimento si renda necessario il ricorso alla collaborazione retribuita di esperti esterni, il Consiglio di Istituto disciplina le procedure e i criteri di scelta del contraente, al fine di garantire la qualità della prestazione. In base alla natura e alle finalità dell'attività o del progetto, particolari limitazioni alle domande dei candidati possono essere poste in relazione alla opportunità e all'interesse di utilizzare risorse ed esperienze presenti nel territorio. I candidati, ai sensi della normativa vigente, devono essere in possesso di titolo di studio con comprovata specializzazione anche universitaria. Si prescinde dal requisito della laurea in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che devono essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operano nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. Si valuteranno, quindi in relazione alle esigenze:

- titolo di studio
- curriculum del candidato con:
 - esperienze di lavoro nel campo di riferimento del progetto;
 - esperienze metodologiche – didattiche;
 - attività di libera professione nel settore;
 - corsi di aggiornamento;
 - pubblicazioni e altri titoli;
 - competenze specifiche richieste per ogni singolo progetto.

Per la valutazione comparativa dei candidati si farà riferimento almeno ai seguenti criteri:

- livello di qualificazione professionale e scientifica dei candidati;
- congruenza dell'attività professionale o scientifica svolta dal candidato con gli specifici obiettivi formativi dell'insegnamento o dell'attività formativa per i quali è bandita la selezione;
- valore innovativo del progetto presentato dal candidato;
- eventuali precedenti esperienze didattiche;
- esperienze pregresse di collaborazione con l'Istituto valutate positivamente.

Il requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria non deve essere inserito nel contratto che la scuola stipula con una società o con una associazione esterna. Infatti, il contratto è stipulato con un soggetto esterno non persona fisica. L'associazione o la ditta dovranno possedere i requisiti che la scuola ritiene siano necessari per espletare il servizio richiesto o collaborare ad un determinato progetto.

Tuttavia, la scuola dovrà pretendere che vengano comunicati i nominativi dei soggetti che la società o l'associazione manderanno per fornire la prestazione che dovranno corrispondere ai requisiti sopra indicati.

Art. 3 - Pubblicazione degli avvisi di selezione

Gli avvisi relativi alle attività ed insegnamenti per i quali, di volta in volta, devono essere conferiti incarichi, sono pubblicati sul sito web d'Istituto. Tali avvisi dovranno indicare modalità e termini per la presentazione delle domande, i titoli che saranno valutati e la documentazione da produrre.

Per ciascun avviso deve essere specificato:

- l'oggetto della prestazione;
- la durata del contratto: termini di inizio e di conclusione della prestazione;
- il corrispettivo proposto per la prestazione.

I candidati devono essere in possesso dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego. Ciascun aspirante in possesso dei requisiti, nel termine che sarà stabilito dal Dirigente scolastico, può presentare domanda alla scuola ai fini del conferimento dell'incarico. Il Dirigente può procedere a trattativa diretta, in caso di mancanza di domande per la partecipazione alla procedura di selezione e nel caso che il professionista esterno sia l'unico in possesso delle competenze necessarie. Nel caso di un progetto prospettato da un esperto esterno e fatto proprio dalla scuola, la posizione dell'autore del progetto viene assimilata a quella del soggetto unico competente.

Art. 4 - Determinazione del compenso

La determinazione da parte del Dirigente scolastico del corrispettivo relativo ai singoli contratti deve essere ispirata ai principi e alle disposizioni della normativa vigente con riguardo alla materia (leggi - CCNL Scuola - tariffe professionali). In casi particolari di motivata necessità, in relazione al tipo di attività e all'impegno professionale richiesto, il Dirigente scolastico ha facoltà di stabilire il compenso massimo da corrispondere al docente esperto, nell'ambito delle disponibilità di bilancio. Può anche essere previsto un pagamento forfetario, ove più conveniente all'amministrazione.

Sono fatti salvi gli emolumenti previsti in specifici progetti finanziati con fondi comunitari e/o regolamentati dagli stessi enti erogatori. Il compenso è comprensivo di tutte le spese che il collaboratore effettua per l'espletamento dell'incarico e degli oneri a suo carico. Il compenso viene erogato dietro presentazione di apposita nota di credito, con assolvimento dell'imposta di bollo, ove dovuta, e corredata della relazione esplicativa a firma del collaboratore della

prestazione effettuata e a seguito di accertamento, da parte del Dirigente responsabile, dell'esattezza della prestazione, secondo i termini contrattuali. Possono essere previsti acconti in corso di attuazione della prestazione lavorativa. Ai collaboratori non compete alcun trattamento di fine rapporto, comunque denominato.

Art. 5 - Individuazione dei contraenti

I contraenti cui conferire i contratti sono selezionati dal Dirigente Scolastico o su sua delega da un sostituto o da una commissione interna. La valutazione sarà effettuata sulla base dei requisiti professionali e dei criteri già esplicitati all'articolo 2 con particolare riguardo e prevalenza dei seguenti requisiti:

1. esperienze di lavoro nel campo di riferimento del progetto;
2. valore innovativo della metodologia didattica proposta dal candidato;
3. attività di libera professione nel settore;
4. precedenti esperienze professionali riconducibili alle attività proposte.

Per particolari attività e/o progetti potranno essere individuati criteri più specifici e le valutazioni potranno essere effettuate mediante attribuzione di punteggi nell'ambito di un tetto massimo stabilito in base alla specifica esigenza.

A parità di punteggio sarà data la preferenza ai candidati che:

- abbiano già lavorato senza demeriti nell'Istituto;
- abbiano svolto esperienze con valutazione positiva in altri istituti.

Art. 6 - Stipula del contratto

Nei confronti dei candidati selezionati, il Dirigente provvede, con determinazione motivata in relazione ai criteri definiti con il presente regolamento e nei limiti di spesa del progetto, alla stipula del contratto.

Il contratto deve essere redatto per iscritto e sottoscritto per esteso da entrambi i contraenti in ogni parte di cui è composto il documento.

La natura giuridica del rapporto che si instaura con l'incarico di collaborazione esterna è quella di rapporto privatistico qualificato come prestazione d'opera intellettuale.

La disciplina che lo regola è, pertanto, quella stabilita dagli articoli 2222 e seguenti del Codice Civile. Il regime fiscale è quello conseguente al rapporto definito dal contratto.

I contratti di cui al presente regolamento non possono avere durata superiore all'anno scolastico e non sono automaticamente prorogabili.

Non sono rinnovabili i contratti oggetto di risoluzione o di recesso.

Il contratto deve prevedere che le coperture assicurative Infortuni ed RC e qualsiasi altra garanzia assicurativa privata riferibile al rapporto siano a carico del contraente.

Art. 7 - Condizioni e limiti alla stipula del contratto

I contratti con i collaboratori esterni possono essere stipulati, ai sensi dell'articolo 44, comma 4, del decreto interministeriale n. 129 del 28/08/2018, soltanto per le prestazioni e le attività:

- che non possono essere assegnate al personale dipendente per inesistenza di specifiche competenze professionali;
- che non possono essere espletate dal personale dipendente per indisponibilità o coincidenza di altri impegni di lavoro.

Art. 8 - Autorizzazione dipendenti pubblici e comunicazione alla Funzione Pubblica

Ai fini della stipula dei contratti disciplinati dal presente regolamento con i dipendenti di altra amministrazione pubblica è richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 165/2001.